

***Audizione del 26 giugno 2012 presso la Commissione “Lavoro, Previdenza Sociale” del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 3350, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.***

Desideriamo preliminarmente ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione per l’invito rivolto a Fedarlinea a partecipare a questa audizione.

Come noto, Fedarlinea è l’Associazione di rappresentanza delle Società Tirrenia di Navigazione in amministrazione straordinaria e Siremar in amministrazione straordinaria, nonché delle Società regionali marittime Caremar, Laziomar, Saremar e Toremar.

Vogliamo immediatamente precisare che abbiamo salutato con favore l’emanazione del decreto legge n. 57 del 2012 e che riteniamo pertanto opportuna una rapida approvazione del disegno di legge oggetto della presente audizione.

Consideriamo infatti pienamente condivisibili le finalità che il provvedimento in esame persegue.

In particolare, osserviamo che l’opportunità di introdurre disposizioni modificative del d.lgs. n. 81 del 2008 recante il c.d. “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” è stata reiteratamente rappresentata dalle Associazioni di rappresentanza del settore alla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tali sollecitazioni all’Amministrazione sono state intensificate nell’imminenza del 15 maggio 2012, in considerazione del concreto rischio che maturasse inutilmente il termine originariamente fissato dalla norma di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo citato per l’emanazione dei decreti governativi di coordinamento della disciplina speciale vigente in materia nei settori marittimo e portuale con le norme del predetto Testo unico.

In particolare, con lettera congiunta del 28 febbraio 2012, Fedarlinea, Confitarma e le Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti avevano sollecitato lo stesso Ministro Passera a scongiurare il pericolo

della automatica abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori marittimo e portuale.

Le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni del settore erano dovute al fatto che, a norma dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 57 del 2012 – all'abrogazione della citata disciplina speciale in materia contenuta, rispettivamente, nei decreti legislativi n. 271 e n. 272 del 1999, si sarebbe accompagnata l'automatica estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 al settore del lavoro marittimo e portuale.

Ciò si sarebbe prodotto, tra l'altro, nonostante l'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto.

Per tale motivo, abbiamo positivamente accolto la nuova formulazione l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del d.l. n. 57 del 2012.

La disposizione contenuta all'art.1, comma 1, lett. *a)* del d.l. n. 57 del 2012 che, modificando l'art. 3 comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha infatti fatto salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 2 dell'art. 3 citato, piuttosto che fino alla scadenza del termine per l'adozione degli stessi, come originariamente previsto dalla norma modificata e coincidente, come detto, con il 15 maggio u.s.

La disposizione contenuta all'art.1, comma 1, lett. *b)* del d.l. n. 57 del 2012 ha inoltre abrogato la disposizione contenuta allo stesso art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 che prevedeva che decorso inutilmente il termine per l'emanazione dei predetti decreti, la disciplina speciale di cui ai citati decreti legislativi n. 271 e 272 del 1999 avrebbe cessato la sua efficacia con l'effetto che avrebbero trovato immediata ed integrale applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.

Osserviamo pertanto che l'emanazione del d.l. n. 57 del 2012 ha pienamente risposto alle esigenze di intervento correttivo rappresentate dalle parti sociali nel documento congiunto del 28 febbraio scorso, sopra richiamato.

Pieno consenso deve essere confermato in questa sede anche sul testo del disegno di legge in esame approvato dalla Camera dei Deputati il 7 giugno scorso.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 1, comma 01, del disegno di legge, modificando l'art.3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, differisce al 15 dicembre 2012 il termine di emanazione dei regolamenti governativi di coordinamento al predetto d. lgs. n. 81 del 2008 della disciplina speciale di settore di cui ai decreti legislativi n. 271 e 272 del 1999.

In merito a detto differimento desideriamo rilevare che, successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 81 del 2008, i responsabili della Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno opportunamente convocato le Associazioni nazionali di rappresentanza del settore ai tavoli tecnici costituiti in relazione alle attività di predisposizione dei decreti governativi previsti dall'art. 3, comma 2, del Testo unico.

I lavori, protrattisi per lunghi mesi, non hanno mancato di evidenziare profili di oggettiva criticità nel recepimento di molte parti del Testo unico; la consultazione delle rappresentanze del settore ha peraltro consentito all'Amministrazione di elaborare i testi recanti le bozze dei provvedimenti attuativi di armonizzazione della normativa sulla sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali e in ambito portuale con le disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008.

Tali testi, che recepiscono anche le osservazioni di Fedarlinea e dei soggetti imprenditoriali interessati, permetterebbero, qualora trasformati in strumenti di legge, di migliorare notevolmente la legislazione nazionale in tema di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro a bordo e nei porti, salvaguardando al contempo la competitività della flotta nazionale e dei porti dello Stato.

Al riguardo, riteniamo che il differimento al 15 dicembre 2012 del termine finale di emanazione dei decreti di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, consenta di completare quanto svolto in sede ministeriale e di evitare che sia disperso il grande lavoro di concertazione realizzato dall'Amministrazione nei mesi scorsi.

Giudizio favorevole merita infine anche l'art. 1, comma 1, lett. *b-bis*) del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Riteniamo infatti opportuno che gli schemi dei decreti di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs.

n. 81 del 2008 siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In merito segnaliamo l'opportunità di coordinare l'attività parlamentare relativa agli schemi di decreto citati con quella connessa all'esame del disegno di legge recante *«Delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario»*.

Tale disegno di legge, approvato l'11 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri contestualmente al decreto legge n. 57 del 2012, ha infatti lo scopo di prevedere una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative dei suddetti settori, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008.

Notiamo al riguardo che detta delega consentirà tra l'altro di colmare l'assenza di un'adeguata disciplina sanzionatoria, anche di carattere penale, applicabile nei settori di attività considerati.

FEDARLINEA

Roma, 25 giugno 2012